


REGIONALIZZARE IL SISTEMA ISTRUZIONE

UDINE, 7 MARZO 2019



FONDAMENTI COSTITUZIONALI

- Sin dalla riforma del Titolo Quinto, la tendenza al federalismo ed alla devoluzione ha permeato l'attività legislativa e provvedimentale di una parte della Penisola
- **L'art. 117 della Costituzione**, dopo la riforma, riserva:
 - allo STATO la legislazione **ESCLUSIVA** in tema di « norme generali sull'istruzione »
 - alla legislazione **CONCORRENTE** fra STATO e REGIONI la materia della « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »
 - alle REGIONI, in termini residuali, ciò che resta
- L'art. 116 della Costituzione **consente** ulteriori forme di autonomia

EVOLUZIONE LOCALE

- **1998:** con D.P.R. 405 la Provincia Autonoma di Trento « eredita » integralmente dallo Stato le funzioni relative all'istruzione
- **2002:** la L.R. toscana in tema di istruzione prevede intese con il Ministero in attesa del completamento della devoluzione Stato / Regioni
- **2006:** il Master Plan della conferenza Regioni prevede l'attuazione del Titolo Quinto in tema di istruzione
- **2016:** il Veneto prepara un pacchetto di riforme che investe anche l'istruzione, con forte consenso popolare. La normativa regionale dell'anno successivo spiana la strada per l'accordo ministeriale

EVOLUZIONE LOCALE

- **2018:** Lombardia ed Emilia-Romagna accelerano e firmano pre-intese con il Ministero, insieme con il Veneto. I punti nodali della spinta centrifuga si focalizzano:
 - finalità e programmazione dell'offerta formativa
 - valutazione
 - ruolo dei docenti e degli ATA, con le conseguenze stipendiali
 - ASL
 - rapporti con le scuole paritarie

LOMBARDIA E VENETO

Le due Regioni, con proposte di intesa molto simili, disciplinano quasi ogni aspetto della dimensione istruzione:

- art. 10: **competenze regionali** (*ex plurimis*: disciplina del rapporto di lavoro del personale, anche dirigenziale; programmazione dell'offerta formativa; organi collegiali territoriali, ecc.)
- art. 11: **norme relative al personale dell'US** e delle istituzioni scolastiche regionali (opzione del trasferimento fra ruoli nazionale e regionale, ruolo regionale dei DS, mantenimento livelli retributivi, ruoli regionali del personale, applicazione del CCNL, concorsi regionali, mobilità volontaria Stato / Regioni, altre mobilità in via di definizione)

LOMBARDIA E VENETO

- art. 12: **edilizia scolastica** (fondi pluriennali, disciplina dei criteri per gli interventi, monitoraggio)
- art. 25: **ricerca scientifica e tecnologica** e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo *start-up* d'impresa
- art. 26: ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il **sistema universitario regionale**

EMILIA-ROMAGNA

L'intesa emiliano-romagnola punta molto sulla possibilità di *scegliere* fra il sistema statale e quello regionale. Valorizzati i percorsi di formazione terziaria non universitaria. Il tutto nel rispetto, più volte richiamato, dell'autonomia e delle libertà collegate (es. insegnamento). Intesa più frammentata ma più specifica:

- art. 2: rete e organico
- art. 3: Sistema unitario e integrato di istruzione professionale (D.Lgs. 61/2017)
- art. 4: standard per le fondazioni ITS
- art. 5: offerta integrativa per percorsi universitari

EMILIA-ROMAGNA

- art. 6: fondo pluriennale per l'edilizia scolastica
- art. 7: diritto allo studio
- Titolo III: ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione

Manca dalla proposta emiliano-romagnola il ruolo regionale del personale.

Con il tempo, la locuzione « regionalizzazione » lascia il posto al ben più *politically correct* « **autonomia differenziata** ».

EQUANIME ANALISI COMUNE IN CINQUE PUNTI

1. Il vero fulcro dell'opinione sindacale in argomento riguarda gli **organici regionali**
2. Appare meno al centro del dibattito, e costituisce invece un nodo gordiano, l'ipotesi di regionalizzazione dell'**offerta formativa**
3. Il **profilo fiscale** latita dalle singole intese, ma probabilmente le due riforme andrebbero / andranno di pari passo
4. La **provvisorietà** decennale della scelta centrifuga appare drasticamente improbabile
5. Sottovalutato l'impatto della possibile **concorrenza** fra Regioni

IL «MODELLO» TARENTINO

Perché l'impostazione trentina sembra funzionare ?

- **l'autonomia nell'organizzazione del personale** è consolidata anche al di fuori dalla scuola, in tutta la Pubblica Amministrazione: la Consulta ha sempre « salvato » la normazione
- il **Dipartimento della Conoscenza** gestisce gli organici
- **Informatica Trentina** fornisce l'ossatura di una efficiente infrastruttura tecnologica, che ha completamente dematerializzato il protocollo
- CINECA partecipa al **percorso di studio dall'asilo all'Università**
- **l'edilizia scolastica** è recente e « in salute »

STATUS QUO IN F.V.G. L'ACCORDO DI FEBBRAIO 2019

Si coglie l'occasione, pressione centrifuga a parte, per sistemare alcune carenze di fondo del sistema istruzione locale, come la questione reggenze per i DS. L'intesa attuale prevede:

1. Assunzione di DS e DSGA nel biennio 2019-2020 (spesa: 800.000)
2. Distacco di personale regionale presso l'USR (L.R. 26/2018)
3. Assunzione di ATA e docenti di sostegno (spesa: 1.200.000)
4. Supporto tecnico, amministrativo e contabile della Regione alle II.SS. in tema di rendicontazione dei progetti finanziati

STATUS QUO IN F.V.G.

Da una veloce comparazione delle intese regionali si evince che in F.V.G. si è compiuto un passo molto deciso verso la **regionalizzazione del rapporto di pubblico impiego**, tramite una sperimentazione annuale.

Probabilmente è questo il gradino più alto da superare, se vi si crede, per giungere alla regionalizzazione del sistema istruzione.

IN DIRITTO

Le argomentazioni rese pubbliche dalle Parti a sostegno delle tesi *pro* e *contra* sono quasi tutte agganciate ad un'impostazione ideologica. Occorre invece un'analisi equidistante:

- gli artt. 116 e 117 Cost. sono stati scritti in un momento storico (2001) in cui il federalismo e la devoluzione erano concentrati sui Comuni: solo successivamente è maturato il disinteresse per gli enti intermedi e il maggior valore attribuito all'autonomia regionale
- le autonomie regionali sono probabilmente un percorso di breve respiro: prima o poi si ristabilirà un equilibrio (al crescere delle autonomie differenziate)

L'INTERESSE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Qualora la Dirigenza Scolastica intenda farsi parte attiva del processo di regionalizzazione, senza dare per scontato che lo condivida, occorrerà focalizzare l'attenzione su:

- **ruolo** statale e regionale dei Dirigenti: opzione o meno, **conseguenze stipendiali**. Non è detto sia necessaria la modifica dell'art. 25 D.Lgs. 165/2001
- mobilità dentro e fuori regione, specie fra regioni autonome
- impianto contrattuale nazionale / regionale e normativa applicabile
- conservazione o rinnovamento dei rapporti datoriali e con l'USR

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Avv. Francesco Bragagni

Avv. Marco Esposito